



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE 2[^] CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa **Maria Concetta Belcastro** Presidente
Dott.ssa **Wanda Romanò** Giudice
Dott.ssa **Alessia Dattilo** Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.06.2018;
letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le
richieste formulate dalle parti;

all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul reclamo iscritto al RGR n. 1884/2018, proposto da
" " SPA in persona del legale rappresentante
p.t.(rappresentata e difesa dall'avv.to " "

" " G.
" " nei
confronti di " " S.R.L. in persona del
legale rappresentante p.t. (rappresentata e difesa dagli avv.ti
Valerio Donato e Iole Di Benedetto), avverso l'ordinanza del
G.E., depositata in data 20.03.2018 e comunicata in data
26.03.2018, pronunciata nell'ambito dell'opposizione proposta ai
sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.

OSSERVA E RILEVA

" " s.p.a. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del G.E.
che ha accolto la richiesta di sospensione della procedura
esecutiva n. 13/2017 formulata dalla " " s.r.l. e
l'ha condannata alla refusione delle spese di lite.

A sostegno del reclamo ha dedotto l'erroneità della decisione resa dal G.E. basata sull'adesione ad un orientamento giurisprudenziale controverso e minoritario che include la penale di estinzione anticipata nel calcolo del TAEG.

Ha evidenziato che nel caso di specie nessuna effettiva corresponsione di tale voce di costo è intervenuta nei due rapporti di finanziamento ed in ogni caso che anche a voler seguire l'orientamento minoritario e ritenere superato il tasso soglia a causa dell'applicazione della penale di estinzione anticipata, l'intero finanziamento non può essere dichiarato nullo, ma tutt'al più sussiste solo un'ipotesi di nullità relativa ai sensi dell'art. 1419 c.c.

In particolare ha rilevato che il controllo di legalità di cui all'art. 1815 c.c. deve avere ad oggetto il tasso effettivo applicabile all'operazione creditizia e non le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, né quelle del tutto irreali.

Così se il contratto prevede una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria ma la stessa non è stata applicata perché il cliente non è receduto dal contratto, non si verifica alcuna ipotesi di usurarietà.

Ha richiamato quella giurisprudenza di merito che ha ribadito il principio dell'effettività dei c.d. oneri eventuali, che vengono considerati solo nel caso in cui siano in concreto addebitati.

Ha in ogni caso evidenziato che il comma 4 dell'art. 644 espressamente prevede che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclude quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e che la

previsione contrattuale relativa al costo di estinzione anticipata non può essere valutata come costo collegato alla detta erogazione. Ha comunque evidenziato che il tasso soglia non risulta contrattualmente superato né per gli interessi corrispettivi né per gli interessi moratori.

Ha dedotto l'erroneità della decisione del G.E. nella parte in cui ha affermato che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare un arresto della procedura esecutiva, atteso che anche se i contratti in contestazione dovessero risultare affetti da usura la conseguenza non è il non dover nulla da parte del debitore ma solo una rideterminazione degli interessi. Infine ha evidenziato che in sede di opposizione nulla è stato dedotto dal debitore in punto di periculum in mora. Pertanto ha chiesto l'accoglimento del reclamo e la conseguente revoca dell'ordinanza reclamata, con vittoria di spese e compensi professionali.

Si è costituita la reclamata F. s.r.l. evidenziando di aver proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione, eccependo l'usurarietà di entrambi i finanziamenti azionati con il precetto.

Con riferimento al primo finanziamento, sia bancario che agevolato, ha eccepito l'usurarietà in ordine alla clausola di estinzione anticipata, alla clausola di risoluzione per inadempimento contrattuale, nonché l'indeterminatezza del TAEG/ISC, supportando le proprie argomentazioni con il relativo elaborato di parte.

Ha dedotto che la commissione di estinzione anticipata, essendo un costo connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di

4 di 10

pagare, deve sottostare al vaglio della normativa antiusura e che nel caso di specie la predetta clausola, sia in relazione al finanziamento agevolato che al finanziamento bancario è stata stipulata in misura percentuale palesemente maggiore rispetto al tasso soglia.

In relazione al finanziamento dell'1 marzo 2010 ha eccepito l'usurarietà della clausola contenente il tasso di mora, della clausola relativa alla commissione di estinzione anticipata, nonché a quella inerente la risoluzione per inadempimento contrattuale e l'indeterminatezza del TAEG/ISC, invocando anche in questo caso l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., ovvero la conversione del mutuo da oneroso in gratuito e richiamando a supporto l'ordinanza della Cassazione civile del 4.10.2017 n. 23192.

Ha dedotto la correttezza della decisione del G.E. fondata sul c.d. principio di onnicomprensività in materia di usura, ovvero di onnicomprensività dei carichi, dei pesi e degli oneri che gravano sul contratto di natura bancaria, di recente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza emessa in data 5.04.2017 n. 8806, con la sentenza n. 15188 del 2017, nonché con l'ordinanza n. 5160 resa in data 6.03.2018.

Ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 8806/2017 ha asserito che le normative regolamentari e le istruzioni della Banca d'Italia devono essere lette sistematicamente alla luce della definizione contenuta nell'art. 644 c.p., dal che se ne deduce che un'interpretazione diversa non è conforme alla legge.

Ciò comporta che in tema di usura originaria, laddove sin dal momento della pattuizione è stato previsto un tasso di interesse debitore palesemente usurario, la conseguenza non sarà la nullità

della singola clausola ai sensi dell'art. 1419 c.c., ma la non applicabilità di alcun tasso di interesse debitore ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c.

Ha dedotto ulteriormente che non può accogliersi la tesi dei c.d. oneri eventuali sostenuta da parte reclamante, perché in contrasto con l'art. 644 c.p., che fa un espresso utilizzo dei verbi "dare o promettere".

Ed invero qualora ad esempio il costo previsto per il caso di estinzione anticipata dovesse rilevare solo se il cliente richieda in concreto l'anticipata estinzione, sarebbe valorizzato solo il dare e completamente escluso il promettere.

Sulla base di questo ragionamento, fedele al tenore letterale dell'art. 644 c.p., gli oneri eventuali (tasso di mora, commissione di estinzione anticipata, commissione di risoluzione per inadempimento contrattuale ecc.) sono rilevanti perché promessi, ossia potenziali, non avendo alcuna importanza che si sia verificato ritardo nei pagamenti, né che la penale sia stata applicata.

Ha dedotto infine che in base alla perizia di parte l'opponente è tenuto ad un minore importo a titolo di saldo debitorio, della consistente somma di circa € 1.000.000,00 rispetto all'importo del credito azionato con il precetto.

In questo contesto il periculum in mora è da ritenersi in re ipsa, sussistendo un'esagerata sproporzione nel rapporto intercorrente tra il danno che deriverebbe al creditore dal dover attendere il concludersi del procedimento di opposizione e quello che deriverebbe alla reclamata se venisse dato seguito all'esecuzione, atteso che il pignoramento ricade sull'intero compendio alberghiero stimato dal CTU, nominato nella procedura esecutiva,

per un valore pari a circa € 12.000.000,00 con irrimediabile compromissione dell'attività alberghiera e con conseguente impatto disastroso in termini occupazionali e di economia della zona costiera della città di Catanzaro.

Tanto premesso il reclamo deve essere rigettato per le ragioni di seguito precisate.

Questo collegio ormai da tempo ha aderito all'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla *Consolidata s.r.l.* in forza del quale ai fini del configurarsi del superamento del tasso soglia, con conseguente conversione del finanziamento da oneroso a gratuito, ciò che rileva è quello che è stato pattuito e non i costi concretamente applicati dalla banca in relazione all'andamento del rapporto finanziario.

In altre parole il momento del perfezionamento negoziale è il momento di consumazione dell'usura ed è altresì il dies a partire dal quale si producono le conseguenze sanzionatorie penali ex art. 644 c.p. in caso di dolo e civili ex art. 1815, 2° comma c.c., poiché ai fini della sussistenza dell'illecito usurario penale o quanto meno civile, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il danno ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente paghi il costo (TAEG) usurario convenuto.

Pertanto le penali da inadempimento, così come gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, prescindendosi dal titolo per il quale sono dovuti, devono concorrere, in quanto "costi" legati all'erogazione del credito, alla verifica del carattere usurario di un contratto di finanziamento. In particolare nel ricondurre la commissione di estinzione anticipata tra i costi valutabili nel giudizio complessivo di

usurarietà dell'operazione finanziaria, si effettua un ragionamento analogo a quello operato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine all'usurarietà degli interessi di mora, anch'essi di natura eventuale.

Trattasi di principi recepiti, seppur non unanimemente dalla giurisprudenza di merito (tra le tante Tribunale di Bari 5.07.2016; Tribunale di Milano n. 5279 del 28.04.2016, Tribunale di Torino sez I 14.05.2015) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sentenza n. 8806/2017 nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che *“Pure da stimare sicuro è che detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.*

L'unitarietà della regolamentazione - così come la centralità sistematica della norma dell'art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa - si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti”).

L'applicazione dei suddetti principi al caso di specie porta questo collegio ad affermare che sussiste un fumus di fondatezza dell'opposizione tale da legittimare la sospensione della procedura esecutiva e conseguentemente a ritenere corretta la decisione assunta dal G.E.

Ed invero, senza voler anticipare in alcun modo gli effetti della decisione di merito e pur nella sommarietà tipica della fase cautelare, la perizia econometrica agli atti rileva con dettagliata motivazione che in relazione al contratto di finanziamento

AA

perfezionato in un unico atto a rogito del dott. Gennaro Anania, la somma di tutti i costi connessi all'erogazione del finanziamento determina un tasso di interesse pari al 10,944% superiore al tasso soglia di riferimento pari all'8,865 (pag. 6 della CTP relativa all'ipotesi in cui il mutuatario facesse richiesta di estinzione anticipata del contratto), nonché un tasso del 9,582% superiore al tasso soglia di riferimento pari all'8,865% (pagg. 9 e 10 della CTP per l'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario).

In merito al mutuo ipotecario n. 6460 dell'1.03.2010, a rogito della dr.ssa Paola Gualtieri, il ctp ha calcolato che il tasso di mora pattuito corrispondente al 7,4800% risulta superiore al tasso soglia di riferimento pari al 4,3800%, così come il tasso applicato dalla mutuante nell'ipotesi di estinzione totale anticipata del contratto per volontà del mutuatario che corrisponde al 9,2447% , nonché il tasso di interesse effettivo applicato dalla mutuante nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, corrispondente al 9,2145%.

I suddetti rilievi benchè espressi da una perizia di parte, i cui dati sono stati riportati solo parzialmente nell'ordinanza di questo collegio, necessitano un opportuno approfondimento istruttorio in sede di merito tale da ritenere sussistenti quei gravi motivi che hanno indotto il G.E. a sospendere la procedura esecutiva. Peraltro pur risultando corrispondente al vero l'affermazione della reclamante secondo la quale la rideterminazione del saldo debitorio non è comunque idonea a comportare l'arresto della procedura esecutiva in ogni caso, ove dovessero risultare fondati i rilievi dell'opponente, odierna reclamata, ne risulterebbe

AD

notevolmente ridotto l'importo portato in precetto ammontante ad € 4.682.046,57.

Per contro il proseguire della procedura esecutiva finirebbe con l'avere ripercussioni notevoli sulla struttura alberghiera pignorata, con possibili gravi conseguenze non solo sulla reclamata ma su tutte le maestranze lavorative al servizio della medesima, con conseguente fondatezza della richiesta di sospensione anche sotto il profilo del periculum in mora.

In definitiva per le ragioni su esposte il reclamo deve essere rigettato.

La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti su alcune delle tematiche affrontate giustifica la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

In considerazione dell'esito del presente giudizio, la reclamante soccombente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- 3) La reclamante soccombente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte
motiva.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del
13.06.2018 su relazione della dott.ssa Alessia Dattilo.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Alessia Dattilo

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro





Depositato in Cancelleria

oggi 19 GIU. 2018

IL CANCELLIERE

